

ACCORDO TERRITORIALE PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TERZIARIO NELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE

Il giorno 27 Marzo 2017, in Bologna

tra

Confcommercio Imprese per l'Italia Ascom Bologna rappresentata dal Direttore Giancarlo Tonelli assistito da Paola Fontanelli e Franco Entilli e la Filcams Cgil Bologna rappresentata da Emiliano Sgargi e da Mario Forte, la Fisascat Cisl Area Metropolitana Bologna rappresentata da Malgara Cappelli e UilTucs Uil Bologna rappresentata da Cataldo Giammella

Premesso che

A decorrere dal 2009 le parti hanno sottoscritto Accordi Territoriali che prevedono prestazioni di Sostegno al Reddito a carico di Ebiterbo;

Recenti provvedimenti legislativi hanno modificato il quadro normativo riferito sia alle politiche attive che alle politiche passive in tema di lavoro;

Il mantenimento dell'occupazione è la finalità che le Parti sociali hanno posto a fondamento degli accordi sopra citati;

Le prestazioni individuate dalle parti sono a carico di Ebiterbo compatibilmente alle risorse finanziarie dallo stesso stanziate;

Tutto ciò premesso

le Parti, convengono che a decorrere dal 1 marzo 2017 le prestazioni di sostegno al reddito erogate da Ebiterbo (come previsto dall'Accordo 12/12/2013) saranno le seguenti:

1. Interventi per il mantenimento occupazionale e di sostegno al reddito

1.1 Nelle aziende, aderenti ad Ebiterbo, che occupano fino a 5 dipendenti in cui non è applicabile il Fondo di Integrazione Salariale con accordo sindacale si potrà prevedere la riduzione dell'orario di lavoro settimanale nel limite massimo del 50%. In tal caso Ebiterbo interverrà con un contributo pari al 50% della normale retribuzione lorda, come determinata dall'art. 193 del CCNL Terziario del 18/7/2008 e successive modifiche, persa conseguentemente alla riduzione d'orario fino ad un massimo di 1040 ore (riproporzionate per i part time) nell'arco di 24 mesi. Il contributo orario Ebiterbo non potrà comunque superare il massimale previsto dall' art. 3, comma 5, lett. b) del Dlgs 148/2015. Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a carico dell'Azienda i ratei di 13ma e 14ma mensilità che verranno corrisposti alle naturali scadenze.

Le prestazioni previste nel presente articolo saranno riconosciute per ogni azienda esclusivamente per un massimo di 24 mesi nell'arco di un quinquennio mobile.

1.2 Ai lavoratori delle aziende aderenti ad Ebiterbo che sottoscriveranno, con le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie del presente accordo territoriale, un accordo sindacale che preveda il riconoscimento da parte del Fondo di Integrazione Salariale dell'assegno di solidarietà o dell'assegno ordinario ai sensi del D.Lgs. 148/2015, verrà riconosciuto, in via sperimentale, un contributo mirato alla serenità abitativa dei lavoratori nei momenti di perdita salariale in cui gli elevati costi abitativi potrebbero creare maggiori problemi di sostenibilità degli stessi. Ai lavoratori di cui sopra che abbiano contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa o che abbiano un contratto di locazione per l'abitazione di residenza o in cui è domiciliato quale lavoratore fuorisede con residenza oltre 100 km dal luogo di lavoro, Ebiterbo riconoscerà il seguente contributo per il Sostegno al Reddito alle seguenti condizioni:

- al lavoratore titolare di mutuo prima casa o locatore di un immobile di residenza o in cui è domiciliato quale lavoratore fuorisede con residenza oltre 100 km dal luogo di lavoro, nel caso in cui l'applicazione dei citati ammortizzatori determini una riduzione della retribuzione lorda rispetto a quella percepita prima dell'applicazione dell'ammortizzatore sociale superiore al 10% e sino al 15% verrà corrisposto un contributo forfettario mensile fino a €100; se la riduzione sarà superiore al 15% e sino al 20% verrà corrisposto un contributo forfettario mensile fino a €

1

200; se la riduzione sarà superiore al 20% verrà corrisposto un contributo forfettario mensile fino a € 250;

- Tali contributi saranno erogati nella misura massima del 50% della rata del mutuo o dell'affitto, ulteriormente ridotta del 50% in caso di co-intestazione dei medesimi contratti.
- Il contributo verrà riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale e sarà riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi in un quinquennio mobile decorrente dalla prima prestazione.

2 - Interventi di assistenza fiscale

Ebiterbo sottoscriverà annualmente apposita convenzione con Caaf autorizzati per la compilazione della dichiarazione dei redditi a cui sono obbligati tutti i lavoratori che, a causa della crisi hanno percepito o percepiranno interventi di sostegno al reddito da parte di Ebiterbo o da parte dell'Inps, ivi compresi i lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano attraversato periodi di disoccupazione percependo indennità di disoccupazione o indennità di mobilità.

3 - Politiche attive

Al fine di agevolare la ricollocazione lavorativa, le Parti convengono di sperimentare, attraverso Ebiterbo, iniziative mirate alla formazione professionale destinata ai disoccupati di settore da non più di un anno al fine di favorire il loro aggiornamento professionale, tramite interventi formativi con modulo trasversale e specifico. Ciò accompagnato da un approccio psicologico e orientativo su come "riproporsi al lavoro":

I contenuti professionalizzanti verranno individuati a seguito di una specifica indagine effettuata in aziende selezionate da Confcommercio.

Le Parti, tramite Ebiterbo, daranno la massima visibilità alle competenze di settore createsi attraverso tale sperimentazione, anche al fine di favorirne la loro ricollocazione.

I lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo che, privi di un rapporto di lavoro, risultino essere stati contribuenti di Ebiterbo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro potranno partecipare a corsi iniziati entro 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'iscrizione sarà possibile per i corsi e nei limiti individuati da Ebiterbo.

Al fine di promuovere la stabile ricollocazione anche di lavoratori che abbiano frequentato le iniziative di cui al comma precedente e tenuto conto delle modifiche normative intervenute, le Parti si incontreranno per definire entro il 30 giugno 2017 nuove prestazioni in materia anche collegate ad azioni di Politiche attive non sovrapponibili a quelle istituzionali.

4 - Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici

Nel caso di impossibilità di utilizzo di ammortizzatori sociali, qualora, a causa dell'allestimento di un cantiere di opere pubbliche la cui rilevanza sia riconosciuta preventivamente dalle Parti Sociali firmatarie del presente accordo, che determini la contrazione dell'attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si potrà procedere sulla base di uno specifico accordo sindacale aziendale:

a) ad una temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali) e per un massimo di 60 giorni per lavoratore, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato. In tal caso, Ebiterbo erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50% della normale retribuzione (art. 193 CCNL TDS) lorda persa nei limiti dei fondi a tal fine destinati. L'accordo sindacale dovrà contenere gli elementi essenziali indicati nello schema di intesa allegato e potrà prevedere una riduzione frazionata sui singoli lavoratori.

b) ad una sospensione dell'attività lavorativa. In tal caso Ebiterbo erogherà un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 193 CCNL TDS) lorda persa per un periodo massimo di 30 giorni, nei limiti dei fondi a tal fine destinati.

I contributi di cui alle lettere a) e b) non potranno superare l'importo complessivo di euro 800 a lavoratore.

Tale importo sarà anticipato mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

5 - Accesso alle prestazioni

5.1. L'accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, sarà previsto per tutte le aziende aderenti ad Ebiterbo da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva e in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL.

5.2. Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad Ebiterbo e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda di un contributo di ingresso pari allo 0,50% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a Ebiterbo. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo.

5.3. Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL TDS, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell'azienda, ad Ebiterbo corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari allo 0,30% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a Ebiterbo.

Confcommercio Imprese per l'Italia

Ascom della Provincia di Bologna

Filcams - CGIL Bologna

Fisascat - CISL Area Metropolitana
Bologna

Uiltucs - UIL Bologna